



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto
Termoli

ORDINANZA N. 019/2010

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTO l'atto formale di concessione n. 01/2006 in data 18.04.2006, approvata con Decreto del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna in data 23.11.2006, in favore della "MARINUCCI YACHTING CLUB S.R.L." (P.I. 00880310701) relativa alla realizzazione, all'occupazione e al mantenimento di un'area demaniale marittima nell'ambito portuale di Termoli della superficie di 79.936 mq, per la gestione di un porto turistico denominato "Marina di San Pietro";
- VISTA l'istanza della Società "MARINUCCI YACHTING CLUB S.R.L.", intesa ad ottenere l'approvazione del regolamento di servizio del porto turistico "Marina di San Pietro";
- VERIFICATO il regolamento come proposto dalla società concessionaria;
- VISTO il Regolamento del Porto di Termoli, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 006/2002 del 09 maggio 2002;
- VISTO il piano di raccolta dei rifiuti vigente nell'ambito del porto di Termoli;
- VISTO l'articolo 105 del D. Lgs. 112/98;
- VISTO il D.P.C.M. 21.12.1995;
- VISTA la Legge 27.12.1977 n. 1085 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" denominata "COLREG 72";
- VISTO il D. Lgs. 171/2005 "Codice della Nautica da Diporto" e relativo D.M. 146/2008 attuativo dello stesso regolamento;
- VISTA la legge 979/1982 "Legge sulla difesa del mare";
- VISTO il D. Lgs. 151/2006 "Testo Unico in materia ambientale";
- VISTO il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento;
- RITENUTO necessario dover disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito del suddetto porto turistico sotto l'aspetto della sicurezza della navigazione e portuale nonché quello relativo alla tutela dell'ambiente marino allo scopo di scongiurare atti o fatti che possano provocare un inquinamento;
- VISTI gli articoli 16, 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);
- VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

È approvato il "Regolamento del porto turistico Marina di San Pietro", allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore dalla data odierna.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché la diffusione tramite gli organi d'informazione.

È fatto obbligo al concessionario di adottare ogni idonea iniziativa atta a pubblicare il contenuto del regolamento.

Articolo 3

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53-57 del D. Lgs. 171/05, dagli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

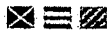
Termoli, lì 21.05.2010

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Raffaele ESPOSITO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

MARINA DI SAN PIETRO



TERMOLI

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO

Regolamento approvato e reso esecutivo a far data dal _____ con ordinanza n° _____ del _____ della Capitaneria di Porto di Termoli.

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso del Porto Turistico "Marina di San Pietro" ubicato nel comune di Termoli (CB), e dei relativi servizi in concessione alla "Marinucci Yachting Club srl".

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

Ferma restando l'osservanza di tutte le norme vigenti applicabili in relazione al tipo di attività, chiunque utilizzi, a qualsiasi titolo, ormeggi, banchine, beni, infrastrutture o attrezzature ricadenti nell'ambito del porto turistico o presti la propria opera in tale ambito, deve attenersi e rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento. La Società concessionaria provvede a dare adeguata pubblicità mediante affissione in luoghi ben visibili (comunque nei locali della Direzione), nonché in qualunque altra forma ritenuta opportuna.

Articolo 3

(Direttore del porto turistico - personale di servizio)

La conduzione tecnica del porto turistico è affidata ad un direttore che assume la denominazione di "Direttore del Porto Turistico", coadiuvato da apposito personale. Costoro, durante il servizio, indossano un'apposita tenuta e sono comunque immediatamente identificabili. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri organi pubblici, il Direttore del porto turistico vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore. Il Direttore del porto turistico vigila ed adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente regolamento. A tal fine, dopo aver informato i competenti organi societari, può disporre l'allontanamento dal porto turistico delle unità il cui armatore, comandante o membro dell'equipaggio si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all'interessato.

Articolo 4

(Manleva da responsabilità per danni o fatti di terzi)

Nei limiti di quanto previsto dal codice civile, la società concessionaria non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare a bordo delle unità o delle autovetture nell'ambito del porto turistico. Pertanto tutti gli utilizzatori del porto turistico devono predisporre idonee misure di protezione, a norma di legge, a propria cura e spese.

Articolo 5

(Servizi accessori)

La Società concessionaria fornisce i seguenti servizi accessori: assistenza all'ormeggio ed al disormeggio, fornitura acqua ed energia elettrica in banchina, servizi igienici, ascolto radio continuo sul canale 16 (freq.156,800 MHz) VHF, vigilanza notturna, pulizia dello specchio acqueo, manutenzione delle strutture a terra.

Articolo 6

(Clausola di esclusiva -Tariffe)

I servizi indicati nell'articolo precedente e gli altri eventuali godono della clausola di esclusiva, ai sensi dell'art. 1567 del c.c.. Gli utenti sono tenuti al pagamento dei servizi forniti dalla Società in base a tariffe dalla stessa autonomamente stabilite, ferma restando la facoltà dell'Autorità concedente di richiederne la preventiva approvazione. Le tariffe sono esposte presso i locali della Direzione in luogo ben visibile.

Articolo 7

(Richieste al personale di servizio - Accesso alle imbarcazioni)

È vietato richiedere direttamente al personale del porto turistico interventi di qualsiasi genere diversi dall'assistenza all'ormeggio. Ogni richiesta deve essere inoltrata al Direttore del porto turistico che dovrà autorizzarla ed eventualmente addebitarla al richiedente. In particolare, al personale di servizio del porto turistico è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni, salvo che nei casi necessari di estrema necessità. La Direzione del Porto Turistico non si assume responsabilità derivante da richieste formulate al personale di servizio.

MARINUCCI YACHTING CLUB SRL

Via del Porto Molo SUD 86039 Termoli (CB) P. iva 00880310701 - CANALE VHF N° 13 (ASCOLTO 16);
TEL +39.0875.705398 - FAX: +39.0875.709259 - E.MAIL: marina@sanpietro@myc.it - WEBSITE: www.myc.it

MARINA DI SAN PIETRO



TERMOLI

Articolo 8

(Modifica del regolamento - disposizioni temporanee ed occasionali)

Il presente Regolamento potrà essere sottoposto a modifiche dagli organi della Società concessionaria. Le varianti dovranno essere approvate dall'Autorità Marittima. Altre eventuali disposizioni, temporanee e particolari, nonché comunicazioni, informazioni e raccomandazioni sono altresì esposte in luogo apposito e ben visibile, debitamente segnalato a cura della Società, con le stesse modalità di cui all'articolo 1.

TITOLO II - DIVIETI ED OBBLIGHI

Articolo 9

(Attività di Pesca)

In tutto lo specchio acqueo del porto turistico è vietata la pesca di qualsiasi organismo acquatico, da terra o da bordo, con qualsiasi attrezzo.

Articolo 10

(Attività balneari e sportive)

In tutto l'ambito del porto turistico sono vietate le attività di balneazione, sci nautico, canottaggio, surf e similari. Sono altresì vietate le attività sportive in genere, anche se effettuate a terra, al di fuori degli appositi spazi eventualmente predisposti, inclusi il gioco del pallone e qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 11

(Divieto di accesso alle opere portuali di difesa o di cantiere)

Per ragioni di sicurezza è vietato salire sui massi delle opere portuali di difesa in concessione. È vietato inoltre, accedere nelle aree in cui sono in corso lavori o attività di manutenzione, le quali saranno segnalate e circonscritte a cura della Direzione del porto turistico.

Articolo 12

(Circolazione dei cani o animali in genere)

L'accesso di qualsiasi animale è consentito esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere l'imbarcazione dove devono essere mantenuti in custodia. Ferme le disposizioni contenute nel regolamento comunale, è vietato transitare nel porto turistico con cani sciolti e/o senza museruola per coloro che la debbano indossare.

Articolo 13 (*)

(Lavori e manutenzioni)

L'esecuzione di lavori/manutenzioni o prova motori alle unità presenti presso i posti barca o nei canali di navigazione ovvero in prossimità dell'imboccatura del porto turistico possono essere effettuati solo su specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore del Porto Turistico. Predetta autorizzazione è subordinata alla presentazione di apposita documentazione da trasmettere alla Direzione del porto. Condizioni essenziali al rilascio dell'autorizzazione saranno il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sull'ambiente di lavoro, il rispetto dell'ambiente e la regolarità contributiva. Il personale incaricato ai lavori sarà munito di un tesserino identificativo e dovrà osservare e rispettare le indicazioni fornite dal Direttore del porto. Le attività in parola non possono, comunque, essere svolte in giorni festivi ovvero nelle fasce orarie indicate nel seguente articolo 14.

Articolo 14

(Attività rumorose e/o moleste)

All'interno del porto turistico è vietato azionare i motori delle imbarcazioni, siano essi principali o ausiliari, tranne che per le manovre di ormeggio o disormeggio. È vietato, in particolare modo, prima delle ore 09:00 e dopo le ore 20:00, e dalle ore 13:00 alle ore 16:00 di ogni giorno l'uso dei segnali acustici, se non per ragioni di sicurezza, schiamazzare, effettuare lavori rumorosi ed in genere tenere un comportamento che possa arrecare disturbo alla quiete altrui.

Articolo 15

(Deposito di materiali)

È vietato depositare e/o occupare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e quant'altro rientri nell'ambito della concessione. In caso di inosservanza, la Società concessionaria provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese del responsabile.

Articolo 16

(Prevenzione dell'inquinamento)

È vietato effettuare il lavaggio di veicoli in genere. È vietata ogni forma di inquinamento delle acque, ed in particolare è vietato il getto in mare di qualsiasi tipo di materiali solidi o liquidi. È vietato l'uso di detersivi ancorché biodegradabili, nonché lo scarico a mare delle relative acque di lavaggio, a meno che non si tratti di prodotti appositamente autorizzati a tal fine dal Ministero dell'Ambiente (riscontrabile dalle etichette apposte sulle relative confezioni). La sostituzione delle

MARINUCCI YACHTING CLUB SRL

Via del Porto Molo SUD 86039 Termoli (CB) P. iva 00880310701 - CANALE VHF N° 13 (ASCOLTO 16)
TEL +39.0875.705398 - FAX: +39.0875.709259 - E.MAIL: marinadisani Pietro@mvc.it - WEBSITE: www.mvc.it

(*) Articolo 13 annullato giusta sentenza n. 00463/2011 Reg. Prov. Col. n. 00314/2010 Reg. Ric. pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, notificata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso con nota prot. n° 21061 in data 02/12/2011 pervenuta in data 6 dicembre 2011

MARINA DI SAN PIETRO



TERMOLI

batterie/accumulatori deve essere preventivamente autorizzata e lo sbarco/imbarco dovrà avvenire esclusivamente nelle aree dedicate ed indicate dal Direttore del Porto Turistico.

Articolo 17

(Accesso ai pontili di ormeggio)

È fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. L'accesso ai pontili è riservato ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed agli ospiti delle unità ormeggiate, al personale dipendente o fiduciario della Società concessionaria, ai tecnici autorizzati dal Direttore del porto turistico ad accedere a bordo per ragioni di servizio, nonché al personale dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia.

Articolo 18

(Impiego di subacquei)

Ogni intervento per cui sia richiesto l'impiego di sommozzatori deve essere autorizzato dal Direttore del porto turistico. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come il recupero di oggetti sul fondo, cime nell'elica, etc. Ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente ed i sommozzatori debbono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima.

Articolo 19

(Prescrizioni per l'ingresso e l'uscita delle unità navali)

Ferme restando le disposizioni generali per prevenire gli abbordi in mare, nonché quelle particolari dettate dall'Autorità Marittima per quanto concerne il porto pubblico, la velocità di tutte le unità in entrata, in uscita od in manovra all'interno del porto turistico deve essere quella minima per poter manovrare in sicurezza e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. I conducenti delle relative unità devono attenersi alle eventuali segnalazioni e prescrizioni impartite dal personale di servizio. Le unità in uscita hanno sempre la precedenza su quelle in entrata, le quali, se munite di apparato VHF devono mettersi in contatto con il centro di controllo prima dell'entrata sull'apposito canale di lavoro, mentre le unità in uscita devono mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro prima di impegnare lo specchio acqueo navigabile. Il canale VHF di lavoro della Direzione Porto è il 13.

Articolo 20

(Limitazioni all'uso della propulsione velica)

In tutto l'ambito del porto turistico è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica che non possono procedere a remi, si devono richiedere istruzioni, per la navigazione all'interno del porto turistico, al centro di controllo.

Articolo 21

(Divieto di ancoraggio - modalità di ormeggio)

In tutto l'ambito del porto turistico è vietato, salvo comprovata emergenza, dare fondo alle ancore, od oggetti similari. Le unità devono essere ormeggiate sui sistemi d'ormeggio predisposti. La Direzione non è responsabile di eventuali ormeggi realizzati dagli utenti con proprie cime, cavi ed attrezzature. Le unità all'ormeggio devono essere munite di parabordi adeguati ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità ovvero alle strutture portuali. I proprietari/comandanti delle unità ormeggiate devono assicurare un adeguato rinforzo agli ormeggi in caso di condimeteo avverse.

Articolo 22 (*)

(Alaggio e varo di unità navali)

Le operazioni di alaggio e varo, riparazione o manutenzione, devono essere eseguite nelle zone di cantiere e negli spazi appositamente destinati dal Direttore del porto turistico. L'utilizzo di attrezzature di sollevamento e movimentazione deve essere effettuato da personale specializzato dipendente dalla Società concessionaria o da questa espressamente autorizzato. Gli addetti alla manutenzione o alle riparazioni non possono in alcun modo ingombrare gli spazi non strettamente necessari e devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 23

(Limiti di utilizzo di attrezzature portuali, manufatti ed aree portuali)

Nessuna modifica o aggiunta può essere apportata alle attrezzature portuali. È vietato mutare in qualsivoglia modo la destinazione d'uso stabilita dalla Società concessionaria di attrezzature, manufatti ed aree. Per ogni particolare necessità deve essere preventivamente interpellato il Direttore del porto turistico che adotta gli eventuali opportuni provvedimenti.

Articolo 24

(Circolazione dei veicoli)

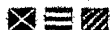
L'accesso e la circolazione dei veicoli all'interno del porto turistico è consentita esclusivamente ai veicoli autorizzati. L'accesso è inoltre consentito ai mezzi delle Forze di Polizia, a quelli impiegati in operazioni di soccorso, antincendio e antinquinamento. I proprietari delle imbarcazioni possono accedere per le operazioni di carico e scarico, al termine delle quali possono lasciare in sosta le proprie vetture negli appositi spazi ad essi riservati (parcheggio interno). Ogni

MARINUCCI YACHTING CLUB SRL

Via del Porto Molo SUD 86039 Termoli (CB) P. iva 00880310701 - CANALE VHF N° 13 (ASCOLTO 16)
TEL: +39.0875.705398 - FAX: +39.0875.709259 - E-MAIL: marinadisani Pietro@myc.it - WEBSITE: www.myc.it

(*) Articolo 22 annullato giuste medesime sentenze di annullamento dell'Articolo 13.

MARINA DI SAN PIETRO



TERMOLI

proprietario di imbarcazione, comunicando preventivamente alla Direzione i dati del veicolo, ha diritto a un posto auto nel parcheggio interno; eventuali ospiti dispongono di posti auto nel parcheggio esterno. La sosta di veicoli in zone non consentite (in spazi ad essi non destinati) dà luogo all'immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari. È vietato l'accesso ai pontili ed alle banchine a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia o di quelli impiegati dagli ormeggiatori in servizio.

TITOLO III - NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Articolo 25

(Compiti del Direttore in caso di emergenza)

In caso d'incendio o inquinamento deve essere immediatamente informato il Direttore del porto turistico, il quale interviene immediatamente, adottando le misure del caso, ricorrendo ai mezzi ed al personale presente, richiedendo e coordinando, ove necessario, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto turistico. In ogni caso provvede ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima ed, in caso di incendio, i V.V.F., per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il Direttore del porto può disporre, se del caso, sentita l'Autorità Marittima, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In caso di necessità provvede direttamente, inoltre, a richiedere l'intervento di ditte autorizzate all'espletamento di servizi antinquinamento.

Articolo 26

(Attività di prevenzione antincendio ed antinquinamento - responsabilità dei comandanti delle unità)

Tutti coloro che utilizzano il porto turistico e le relative pertinenze devono adottare tutte le precauzioni possibili per evitare incendi o inquinamenti in mare, sia di tipo accidentale che volontario, di qualunque sostanza, con particolare riguardo a miscele di idrocarburi, alle acque di sentina ed alle acque sporche, le quali dovranno essere conferite a terra negli appositi contenitori o conservate, in sicurezza, a bordo. I proprietari e/o i comandanti ed eventuali responsabili della guardia delle unità presenti in porto sono tenuti:

- a) ad informare immediatamente il personale del porto turistico, in caso di accidentali versamenti di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili e ad adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno;
- b) analogamente, in caso di incendio, i responsabili dell'unità interessata dovranno avvertire immediatamente il personale del porto turistico, provvedendo nel contempo a impiegare i mezzi antincendio di bordo per spegnere o contenere il focolaio e ad allontanare tutti i materiali infiammabili per impedirne o rallentarne la propagazione;
- c) prima della messa in moto dei motori, a provvedere all'aerazione del vano motore;
- d) a mantenere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo;
- e) a mantenere adeguatamente aerati i compartimenti di bordo contenenti bombole gas liquido ed a verificare che le stesse siano mantenute perfettamente chiuse allorché non in uso e, soprattutto, prima di lasciare l'unità incustodita;
- f) ad effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente presso un impianto di rifornimento, evitando il travaso con contenitori mobili. Nell'ambito del porto turistico qualsiasi altra modalità di rifornimento, richiesta dall'interessato, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore del porto turistico, nel rispetto delle norme in vigore.

Articolo 27

(Getto di rifiuti)

La Società che gestisce il porto turistico, ai sensi delle normative vigenti che regolano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ed in particolar modo come previsto dal piano di raccolta rifiuti portuale, predispone, in proprio ed a propria cura e spese, un servizio di smaltimento dei rifiuti senza interferire in alcun modo con il sistema cittadino, incaricando una ditta attrezzata ed autorizzata per il servizio richiesto. Il porto turistico, in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti ed alla normativa vigente, avrà facoltà di richiedere pro-quota, agli utenti del porto, un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono predisposti nell'ambito del porto turistico contenitori per la raccolta differenziata di:

- rifiuti assimilati ai R.S.U.;
- plastica;
- vetro;
- metalli;
- carta e cartoni;
- olio esausto;
- batterie/accumulatori;

Nel caso in cui i contenitori predisposti all'interno della struttura dovessero essere pieni bisognerà rivolgersi alla direzione del porto. È assolutamente vietato non differenziare i rifiuti speciali con quelli non speciali.

È vietato il getto e/o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, sia a terra che a mare.

MARINUCCI YACHTING CLUB SRL

Via del Porto Molo SUD 86039 Termoli (CB) P. iva 00880310701 - CANALE VHF N° 13 (ASCOLTO 16)
TEL +39.0875.705398 - FAX: +39.0875.709259 - E-MAIL: marinadisani Pietro@myc.it - WEBSITE: www.myc.it

MARINA DI SAN PIETRO



TERMOLI

Articolo 28

(Servizi igienici - acque luride)

La Società concessionaria predispone e mantiene appositi locali igienici a terra. È vietato l'uso dei servizi di bordo alle unità che non siano munite di apposite attrezzature per la raccolta dei liquami e delle acque luride in genere. In caso di malfunzionamenti o manutenzioni ai servizi igienici a terra la Direzione del Porto Turistico potrà approntare servizi igienici temporanei in appositi prefabbricati. Per le acque luride di bordo potrà essere richiesto l'intervento di ditte autorizzate ed attrezzate per l'aspirazione e lo smaltimento dei liquami da bordo. È, ad ogni modo, vietato lo smaltimento a mare di qualsiasi sostanza.

Articolo 29

(Responsabilità civile)

Sono fatte salve le responsabilità civili e/o penali per i danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti e di ogni altro fatto che possa essere ricondotto alla responsabilità degli utenti.

TITOLO IV - ORMEGGIO DELLE UNITÀ

Articolo 30

(Piano degli Ormeggi)

Il porto turistico in concessione alla "Marinucci Yachting Club s.r.l.", allo stato attuale, permette l'attracco di n°122 posti barca per le diverse classi dimensionali, così ripartiti:

POSTO BARCA (mt)	DISPONIBILITÀ
8,00 x 3,50	58
12,00 x 4,50	45
15,00 x 5,50	29
18,00 x 6,00	7
21,00 x 6,50	7
TOTALE	146

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, i posti barca per le unità in transito saranno pari al 10% dei posti barca disponibili. Nell'attuale temporanea situazione detti posti sono individuati sulla banchina nord del Porto Turistico. Attualmente la disponibilità minima di detti posti è in numero di 15 unità.

Articolo 31

(Dimensioni massime dei natanti)

Come dimensioni dei posti barca si intende l'area, in acqua, delimitata dalla larghezza con cui si occupa il pontile/banchina e dalla lunghezza di pontile o banchina occupata comprensivo delle parti di pertinenza del sistema di ormeggio (palo-finger) con l'avvertenza che entro tali misure di delimitazione devono rientrare le perpendicolari dei massimi ingombri, rappresentati da tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza (pulpiti, battagliole, bompressi, gruppi poppieri, gruette, passerelle o quant'altro installato a bordo) e dei relativi spazi di rispetto e dei su citati sistemi oltre che l'eventuale ingombro di fingers.

Articolo 32

(Condizioni di sicurezza delle unità - manovrabilità)

Tutte le unità che utilizzano il porto turistico devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza, in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine. L'equipaggio delle imbarcazioni dovrà essere idoneo ad eseguire le manovre necessarie all'ormeggio. Le imbarcazioni dovranno avere un opportuno livello di manovrabilità.

Articolo 33

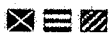
(Disposizioni per le unità in transito - formalità di arrivo)

Il comandante dell'unità, ottenuta l'assegnazione dell'ormeggio da parte del personale del porto turistico, deve presentarsi con i documenti di bordo presso la Direzione del porto turistico, al fine di espletare le formalità di arrivo. Il Direttore del porto turistico è tenuto al mantenimento di un apposito registro riportante la situazione giornaliera delle unità in transito e dal quale sia facilmente possibile risalire all'identificazione dell'unità e del suo equipaggio. Il personale del porto, qualora il comandante dell'imbarcazione non voglia raggiungere la direzione immediatamente dopo l'ormeggio, ha facoltà, al fine dell'aggiornamento di tale registro, di richiedere in consegna i documenti dell'imbarcazione. Qualora ai fini della privacy il comandante o il proprietario non desideri far registrare i dati sull'apposito registro, deve esserne informata immediatamente l'Autorità Marittima che si avvale della facoltà di effettuare le pertinenti verifiche.

MARINUCCI YACHTING CLUB SRL

Via del Porto Molo SUD 86039 Termoli (CB) P. Iva 00880310701 - CANALE VHF N° 13 (ASCOLTO 16)
TEL +39.0875.705398 - FAX: +39.0875.709259 - E.MAIL: marinudisanpietro@myc.it - WEBSITE: www.myc.it

MARINA DI SAN PIETRO



TERMOLI

Articolo 34

(Assenza dall'ormeggio: obblighi di comunicazione)

Tutte le imbarcazioni in uscita sono tenute a comunicare al Direttore del porto turistico le assenze superiori le 24 ore, indicando la loro presumibile durata e la data del rientro. Stessa comunicazione va data quando il rientro giornaliero è previsto in orario notturno.

Articolo 35

(Entrata, uscita e manovra delle unità)

Il Direttore del porto turistico regola l'entrata e l'uscita delle imbarcazioni autorizzandone e disponendone i movimenti. I comandanti delle unità italiane e straniere sono tenuti ad eseguire le disposizioni ricevute rimanendo però responsabili della corretta esecuzione delle manovre e della conduzione dell'unità. L'ingresso al porto deve essere effettuata nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare, delle eventuali ordinanze della locale Capitaneria di Porto e degli avvisi ai naviganti. In via generale bisogna fare particolare attenzione a rimanere nel canale di accesso delimitato da appositi segnali galleggianti e luminosi.

TITOLO V - VARIE

Articolo 36

(Autorizzazione preventiva)

Salva la vigilanza dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, tutte le attività artigianali e commerciali, anche ambulanti, insistenti nell'ambito del porto turistico, devono essere preventivamente autorizzate dalla Società concessionaria. Qualora nello svolgimento di dette attività venissero utilizzati i servizi forniti dal porto turistico, l'autorizzazione della Società concessionaria avverrà dietro pagamento di un corrispettivo. Gli esercenti tali attività sono responsabili per i danni diretti o indiretti arrecati a terzi, esonerando la Società concessionaria da ogni responsabilità, salvo che nei confronti dell'Autorità concedente. Gli utenti devono essere espressamente informati di tale clausola.

Articolo 37

(Rifiuto definitivo di erogazione dei servizi portuali)

La Società che gestisce il Porto Turistico "Marina di San Pietro" ha facoltà di rifiutare temporaneamente o definitivamente l'erogazione dei servizi portuali in accordo con quanto previsto negli specifici accordi contrattuali. In particolar modo detta facoltà è applicabile qualora l'utente incorra in cattiva condotta o inosservanza delle regole, tali da creare danni alle altre imbarcazioni, all'ambiente o alla struttura portuale.

Articolo 38

(Copertura assicurativa)

Tutte le unità che intendono usufruire del porto turistico devono essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l'incendio, compresi i terzi trasportati. La polizza di assicurazione deve essere esibita a richiesta del Direttore del porto turistico, che può richiederne l'integrazione di valore qualora questo fosse ritenuto inadeguato. Nel caso di mancanza della polizza assicurativa o di sua inadeguatezza, il Direttore del porto turistico potrà negare l'accesso o la permanenza nel porto turistico. Parimenti tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere lavori o servizi nell'ambito del porto turistico devono esser coperti da adeguate polizze assicurative.

Articolo 39

(Controversie)

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società concessionaria e gli utenti del porto turistico o qualsiasi altra persona, il Foro competente per la sede della Società concessionaria è quello di Larino.

Marinucci Yachting Club srl

MARINUCCI YACHTING CLUB SRL

Via del Porto Molo SUD 86039 Termoli (CB) P. iva 00880310701 – CANALE VHF N° 13 (ASCOLTO 16)
TEL +39.0875.705398 – FAX: +39.0875.709259 – E-MAIL: marinadisani Pietro@myc.it – WEBSITE: www.myc.it